

ISS "F. DA COLLO" CONEGLIANO  
Prot. 0007358 del 05/12/2022  
II-10 (Uscita)

## ATTO UNILATERALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SOSTITUTIVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2022/23

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- RILEVATO** di aver regolarmente avviato la trattativa per la sottoscrizione del contratto integrativo di istituto relativo all'A.S. 2022/23;
- VISTA** la mancata costituzione della RSU di Istituto;
- VISTE** le convocazioni, inviate alle Organizzazioni Sindacali, per lo svolgimento delle riunioni circa l'avvio e lo svolgimento della Contrattazione 2022/23;
- VISTI** gli incontri svolti nelle seguenti date:  
23/09/2022  
21/10/2022  
21/11/2022
- RILEVATA** nei relativi verbali la presenza di una qualunque rappresentanza sindacale;
- VISTO** l'invio dell'ipotesi inviata agli organi di controllo con prot. n. 6961 del 21/11/2022;
- RILEVATO** che dall'invio dell'ipotesi sono decorsi 15 giorni senza alcun rilievo da parte degli organi di controllo;

### ADOTTA

in via unilaterale le seguenti determinazioni ai sensi dell'art .40, comma 3-ter del D.Lgs 165/2001.

### Parte Normativa TRIENNIO 2022-25

#### Parte Economica a.s. 2022-23

#### Titolo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 – Campo di applicazione, durata e verifica dell'attuazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale, docente ed ATA, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, dell'Istituto ISS "F. Da Collo" di Conegliano.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti sulla parte normativa per il triennio 2022/25 e sulla parte economica per l'anno scolastico 2022/23.
3. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto avrà luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata, da tenersi entro il 31 agosto di ogni anno scolastico.

#### Titolo II

#### RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI


#### Capo I - Relazioni sindacali

#### Art. 2 – Strumenti delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto si articola in:
  - a. partecipazione, a sua volta articolata in informazione e in confronto;
  - b. contrattazione integrativa, comprensiva dell'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

#### Art. 3 – Informazione





1. Costituiscono oggetto di informazione le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
  - a. le materie oggetto di contrattazione e confronto (art. 5, comma 4);
  - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22, comma 9, alinea b1);
  - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22, comma 9, alinea b2);
2. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

#### **Art. 4 – Confronto**

1. Costituiscono oggetto di confronto le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
  - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8, lettera b1);
  - b. i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22, comma 8, lettera b1);
  - c. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8 lettera b2);
  - d. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22, comma 8, lettera b3); la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e dei fenomeni di burn-out (art. 22, comma 8, lettera b4).

#### **Art. 5 – Contrattazione integrativa**

1. La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. Costituiscono oggetto del presente contratto collettivo integrativo le materie previste dall'art. 22, comma 4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
  - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto;
  - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
  - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico;
  - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
  - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
  - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;





- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (il c.d. diritto alla disconnessione);
  - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.
3. La contrattazione collettiva integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo alla sospensione dell'esecuzione parziale o totale del contratto in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

#### **Art. 6 – Interpretazione autentica**

1. L'interpretazione autentica d'Istituto è inclusa nella contrattazione.
2. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
3. Le parti si incontrano entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente l'interpretazione da dare alle clausole controverse. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di 30 (trenta) giorni dall'inizio delle trattative.
4. Delle risultanze delle sessioni di interpretazione autentica viene redatto verbale.
5. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce le clausole controverse ed ha valore fin dall'inizio della vigenza contrattuale.

#### **Capo II - Diritti sindacali**


#### **Art. 7 – Attività sindacale**

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. e delle Confederazioni rappresentative ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 commi 1 e 2 del D. Lgs. 165/2001 dispongono di un proprio Albo sindacale.
2. Le parti sindacali di cui al comma 1 sono responsabili dell'affissione all'Albo dei documenti relativi all'attività sindacale.
3. L'Albo si concretizza in una bacheca situata presso la sede dell'Istituto.
4. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 3 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'attribuzione della responsabilità legale.
5. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale lo spazio situato in biblioteca, normalmente utilizzato per le attività di ASL.
6. Alla sola RSU è consentito l'utilizzo di altre attrezzature tecnologiche e mezzi di comunicazione informatici e telematici dell'Istituto, compatibilmente con la normale funzionalità degli uffici, previa richiesta al dirigente.

#### **Art. 8 – Rapporti tra la RSU e il Dirigente**

1. Entro 15 (quindici) giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui la stessa è titolare.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione invitando i componenti di parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.






3. La RSU può avanzare richiesta di incontro con il Dirigente. Di norma, e salvo elementi ostativi, il Dirigente indice la riunione entro 5 (cinque) giorni dall'acquisizione della richiesta.

#### **Art. 9 – Assemblee sindacali in orario di lavoro**

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con il Dirigente, per 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute in Istituto più di due assemblee organizzate dalla RSU d'Istituto.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
  - a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
  - b. dalla RSU nel suo complesso, e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
  - c. dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisite.
5. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico, con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 (due) ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di complessive 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 (sei) giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, al Dirigente dell'Istituto. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica interessata. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente scolastico avvisa il personale interessato all'assemblea mediante circolare interna, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale, espressa in forma scritta e con preavviso di 48 ore, di partecipazione all'assemblea del personale in servizio nell'orario in cui si tiene la stessa. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.






9. La medesima procedura di raccolta delle dichiarazioni individuali, espresse in forma scritta e con preavviso di 48 ore, si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
10. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale docente, il Dirigente sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.
11. Nei casi in cui tutti i docenti abbiano dato adesione preventiva alla partecipazione all'assemblea, per prioritarie ragioni di sorveglianza degli allievi comunque presenti a scuola nonostante gli avvisi alle famiglie, il Dirigente o, in sua vece, uno dei collaboratori, individua a turno il docente o i docenti necessari a garantire il servizio minimo di sorveglianza, rinunciando a partecipare all'assemblea.
12. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale ATA, se la partecipazione è totale, il Dirigente stabilisce la quota ed il DSGA (o in caso di adesione di questi all'assemblea, il Dirigente stesso) individua i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
13. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui saranno in ogni caso addette a tali attività, considerate servizi essenziali, n. 2 unità di collaboratori scolastici.
14. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applicano le stesse procedure previste per l'indizione di assemblee in orario di lavoro, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con il Dirigente l'uso dei locali.
15. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista, rispettivamente, nella classe o nel settore di competenza.
16. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

**Art. 10 – Determinazione del contingente necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili**

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal Dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
2. In caso di sciopero, per garantire i servizi minimi essenziali saranno adibite le seguenti 4 unità di personale ATA:
  - un Assistente amministrativo;
  - il DSGA (o, in sua vece, un Assistente Amministrativo nominato come sostituto) nel caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato adempimento comporti responsabilità da parte dell'Istituzione scolastica verso terzi;
  - 2 Collaboratori scolastici.
3. La scelta del personale ATA che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal DSGA, a ciò delegato dal Dirigente, o in caso di adesione di questi dal dirigente stesso, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, in mancanza o se in numero non sufficiente, del criterio della rotazione.





4. La rotazione avviene secondo l'ordine alfabetico del cognome e partendo dal lavoratore successivo all'ultimo collega storicamente individuato.

#### **Art. 11 – Permessi sindacali retribuiti**

1. Nei limiti della durata del rapporto di lavoro hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato sindacale i seguenti dipendenti:
  - a. i componenti della RSU di Istituto;
  - b. i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione della RSU;
  - c. i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'ACQ 7 agosto 1998;
  - d. i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;
2. In particolare spettano complessivamente alla RSU d'Istituto permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
3. I permessi sono gestiti dalla RSU, che provvede autonomamente alla ripartizione tra i propri componenti, nel rispetto del tetto massimo comunicato dal Dirigente.
4. Per la fruizione effettiva del permesso retribuito è obbligatoria la preventiva comunicazione al Dirigente, ovvero in sua mancanza ai Collaboratori vicari di turno, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo. È onere di chi chiede il permesso retribuito indicare i presupposti o le condizioni che ne consentono la fruizione.


#### **Art. 12 – Permessi sindacali non retribuiti**

1. Spettano inoltre permessi sindacali non retribuiti ai componenti della RSU e ai dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non siano collocati in distacco o aspettativa.
2. Le associazioni sindacali rappresentative entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto indicano per iscritto all'Istituzione scolastica i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura di 8 (otto) giorni l'anno.
3. Per l'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. In mancanza il permesso può essere occasionalmente negato.
4. Della fruizione del permesso sindacale va previamente data comunicazione al Dirigente da parte dell'organizzazione sindacale in forma scritta, acquisita dall'Istituzione scolastica almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima.
5. La verifica dell'effettiva e regolare utilizzazione dei permessi sindacali non retribuiti rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza del beneficiario.

#### **Art. 13 – Assemblea**

1. Prima della stipula definitiva del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire un'assemblea tra tutti i lavoratori dell'Istituto.





2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

#### **Art. 14 – Diritto di accesso agli atti**

1. I componenti della RSU hanno diritto di accedere agli atti della scuola su tutte le materie di cui all'art. 22, comma 4, lettera c) e comma 8, lettera b) del vigente CCNL, compatibilmente con la normativa di tutela dei dati personali e mediante richiesta con preavviso di 48 ore (salvo manifesta impossibilità).
2. Il rilascio di copia degli atti richiesti avviene senza oneri, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla acquisizione a protocollo della richiesta (salvo manifesta impossibilità).

#### **Art. 15 – Trasparenza**

1. I prospetti di ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, aggregati ed articolati per voce e tipologia di progetto o intervento, sono pubblici e riportano le unità di personale utilizzato, le attività, le ore, ma non i relativi importi economici individuali, in quanto non previsto da precise norme in materia di rapporto di lavoro, tale da superare la tutela della riservatezza.
2. Secondo la pronuncia del Consiglio di Stato n. 08649/2017 REG. RIC. verrà consegnata, alla sola RSU di Istituto ed alle OO.SS. firmatarie del CCNL, tutta la documentazione relativa alla distribuzione del FIS, compreso l'elenco nominativo ed i relativi compensi di quanti, docenti e personale ATA, ne abbiano avuto accesso. Delle medesime informazioni verrà data comunicazione alla RSU di istituto.

### **Titolo III**

#### **SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

##### **Art. 16 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**


1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare dal D. Lgs. 81/2008, la RSU designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e ne comunica il nominativo al Dirigente.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è individuato tra il personale in servizio nell'Istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
4. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
5. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
6. Il RLS può accedere liberamente agli edifici in uso dell'Istituto per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
7. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL e nella ulteriore normativa, a cui si rimanda.

##### **Art. 17 – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è designato fiduciarmente dal Dirigente, in qualità di datore di lavoro e sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
2. Il RSPP coordina le figure sensibili di cui all'art. 18, e, d'intesa col Dirigente, ne programma e cura la formazione e l'aggiornamento.
3. Al RSPP compete un compenso a carico del Bilancio dell'Istituto.

##### **Art. 18 – Le figure sensibili**





1. All'interno dell'Istituto sono individuate le seguenti figure sensibili:
  - a. addetto al servizio di prevenzione e protezione;
  - b. addetto al primo soccorso;
  - c. addetto al primo intervento sulla fiamma.
2. Le figure sensibili sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifici corsi. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano in base al coordinamento del RSPP. Nel corso dell'anno scolastico, si effettueranno iniziative di formazione per le figure sensibili, il cui elenco verrà aggiornato annualmente.

#### **Titolo IV**

#### **IMPATTO DELLE TECNOLOGIE SUI LAVORATORI**

#### **Art. 19 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio**

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 18:00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. Le innovazioni tecnologiche ed i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato. Al termine del periodo d'addestramento tale personale formato avrà l'obbligo di utilizzare tutti gli strumenti tecnologici ed informatici oggetto della formazione.
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

#### **Titolo V**

#### **PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE E FORME DI FLESSIBILITÀ**


#### **Capo I – personale ATA**

#### **Art. 20 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA**

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
  - a. specifica professionalità;
  - b. continuità di servizio;
  - c. eventuale disponibilità espressa dal personale.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale.
4. Il Dirigente può altresì individuare per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse personale avente le competenze necessarie, cui affidare un incarico specifico aggiuntivo.
5. Le prestazioni aggiuntive e gli incarichi specifici devono essere oggetto di un formale incarico.

#### **Art. 21 - Collaborazioni plurime del personale ATA**





1. Per specifiche attività che richiedono particolari competenze non presenti nell'Istituto, il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL.
2. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra Istituzione scolastica vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

#### **Art. 22 – Flessibilità di orario del personale ATA**

1. Per il personale ATA si distingue la flessibilità "istituzionale" dalla flessibilità "occasionale".
2. Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, per flessibilità "istituzionale" si intende la possibilità di - rispettivamente - assumere e dismettere servizio posticipatamente rispetto all'orario di entrata/uscita ordinario, nella misura massima di 30 minuti.
3. La flessibilità "istituzionale" è concessa temporaneamente e con atto scritto del Dirigente, sentito il DSGA, a condizione che:
  - a. le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta in cui è debitamente rappresentata la motivazione familiare o personale alla base della richiesta motivata;
  - b. la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità dei servizi.
4. La concessione della flessibilità "istituzionale" resta comunque sempre subordinata alle esigenze di buon funzionamento individuate nel relativo Piano delle attività e negli ordini di servizio del DSGA, e può essere sospesa
  - o revocata in qualsiasi momento successivamente alla concessione, per necessità contingenti dell'Istituto.
5. Fatto salvo il caso di cui ai commi precedenti, la flessibilità "occasionale" rispetto all'orario dovuto, previsto nel Piano delle attività predisposto dal DSGA, si esplica nel fatto che il personale ATA ha una flessibilità di entrata in ritardo di max. 15 minuti, da recuperare nella giornata stessa di uscita posticipata.
6. L'assunzione di servizio anticipata di qualche minuto non dà invece diritto ad una corrispondente uscita anticipata, né sarà conteggiata.


### **Capo II – personale docente**

#### **Art. 23 – Articolazione dell'orario dei docenti**

1. Per i docenti si prevede di norma una articolazione dell'orario di lezione su 5 giorni alla settimana.
2. Il c.d. "giorno libero" non dispensa da impegni collegiali ed attività funzionali programmate, non costituisce un diritto automatico e, secondo necessità organizzative dell'orario complessivo, potrà essere occasionalmente negato.
3. Ogni docente esprime una preferenza circa la collocazione del proprio "giorno libero", esprimendo contestualmente anche una opzione subordinata.
4. In alternativa al giorno libero il docente può richiedere di entrare ogni giorno dopo la prima ora oppure uscire in anticipo rispetto l'ultima ora.
5. A parità di richiesta per un medesimo "giorno libero" - tipicamente il sabato o il lunedì - si procederà per rotazione rispetto all'anno scolastico precedente, secondo ordine alfabetico, e comunque sempre subordinatamente alla programmazione didattico-educativa.

#### **Art. 24 – Disponibilità del personale docente ad effettuare ore eccedenti**





1. Ogni docente può dichiarare la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti, per un minimo di una ed un massimo di sei ore settimanali.
2. La disponibilità può essere data dai docenti:
  - a) fin dalla prima ora;
  - b) per ore successive (esclusa la prima).
3. Le disponibilità vanno riportate nel quadro orario settimanale ed hanno carattere di impegno di servizio.

#### **Art. 25 – Impegno del personale docente in uscite didattiche**

1. Viene riconosciuto ai docenti impegnati in viaggi di istruzione, soggiorni studio e scambi con scuole estere il rimborso delle spese per il pasto nella misura di euro 22,50 al giorno per i viaggi di più giorni. Inoltre verranno rimborsate le spese per i biglietti di ingresso a musei o similari e le spese per i biglietti di trasporto pubblici. In tutti i casi tali spese verranno rimborsate solo in presenza di adeguata documentazione (per i pasti in Italia fattura o ricevuta fiscale, per quelli all'estero scontrino o ricevuta). Per i soli viaggi d'istruzione e soggiorni studio estivi viene riconosciuto ai docenti accompagnatori un compenso forfettario di euro 25,00 al giorno. Per le visite guidate e le uscite di un solo giorno viene riconosciuto un rimborso forfettario di euro 20,00 qualora il rientro presso la sede scolastica si verifichi dopo le ore 15.00.
2. Per i docenti che partecipano a progetti di partenariato, concorsi e manifestazioni assimilabili viene riconosciuto un compenso forfettario.

#### **Art. 26 – Collaborazione plurime del personale docente**

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre Istituzioni scolastiche – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dal vigente CCNL.
2. Analogamente, il Dirigente può autorizzare docenti dell'Istituto a collaborare presso altre Istituzioni scolastiche.
3. Tali collaborazioni dovranno essere preventivamente autorizzata dal Dirigente della Istituzione scolastica di appartenenza, a condizione che non comportino esoneri neanche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio e non interferiscano con gli obblighi ordinari di servizio. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

### **Titolo VI**

#### **TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**


#### **Art. 27 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico**

Ai sensi dell'art. 1 comma 249 della Legge 160/2019 " *le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione*".

#### **Art. 28 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale**

1. L'Istituto aderisce alla Rete di scopo per la formazione nell'ambito territoriale VENETO 12 e pertanto non gestisce, né in proprio né per proprio conto, alcuna risorsa finalizzata all'attuazione del Piano nazionale di formazione docenti.
2. Nell'anno scolastico 2022/23 VENETO 12, di cui al punto precedente, ha distribuito risorse agli Istituti della rete affinché avviassero iniziative di aggiornamento localizzate.
3. Anche per la formazione dei docenti neo-assunti in anno di formazione e prova, nonché per la formazione del personale ATA, le relative risorse sono gestite dalla Scuola Polo





per la formazione del personale nell'ambito territoriale VENETO 12, Scuola Polo che – attraverso i propri Organi statutari e gestionali – provvede altresì alla ripartizione delle risorse, senza affidamento diretto a questo Istituto.

**Art. 29 – Criteri generali di ripartizione delle risorse finalizzate ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex ASL)**

1. Relativamente ai finanziamenti assegnati alla scuola per la realizzazione delle attività Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (già Alternanza Scuola Lavoro) ai sensi dell'art. 22, comma 4, alinea c3) del CCNL Istruzione e ricerca 2016-2018, viene effettuata l'informazione del loro ammontare, della programmazione delle attività deliberate dal Collegio dei docenti e della quota destinata alla retribuzione del personale.

L'ammontare complessivo per l'anno scolastico 2022-23, comprese le economie relative agli anni precedenti è pari a € **14.255,98**.

2. La retribuzione del personale coinvolto nelle attività dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento verrà riconosciuta in funzione dell'apporto fornito dalle singole persone, secondo quanto definito dalla progettualità di Istituto.


**Art. 30 – Criteri generali di ripartizione dei fondi finalizzati alla realizzazione dei Progetti Comunitari**

1. Relativamente alla partecipazione della scuola ai Progetti comunitari viene effettuata l'informazione alla presentazione del progetto sulle diverse piattaforme. In tale occasione verranno definiti i criteri per l'attribuzione dei compensi accessori diversi da quelli riconosciuti a costi standard.
2. In sede di informazione successiva sull'utilizzo dei fondi per il salario accessorio sarà data informazione sulle retribuzioni di ciascuna unità di personale della scuola coinvolta nella realizzazione del progetto.

**Art. 31 – Risorse disponibili alla contrattazione d'Istituto**

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite dall'insieme di:
  - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
  - b. altre risorse provenienti dalla sovraordinata Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della Istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni, partecipazione a Progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie...)
  - c. eventuali residui del Fondo per l'Istituzione scolastica non utilizzati negli anni scolastici precedenti.
2. Nel complessivo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa confluiscono:
  - a. Il Fondo per l'Istituzione Scolastica disposto annualmente dal MIUR;
  - b. le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
  - c. le risorse destinate alle funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa;
  - d. le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;
  - e. le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
  - f. le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
  - g. le risorse per il BONUS, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, la cui destinazione è finalizzata alla valorizzazione del merito del personale scolastico;
  - h. le risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, destinate alla valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica dei docenti e alla valorizzazione del loro contributo alla diffusione nelle





Istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

3. Nel quadro della contrattazione integrativa di Istituto per l'a.s. 2022-23, è stata comunicata una assegnazione del complessivo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa pari a **74.496,93** euro (cifra qui espressa in termini "lordo dipendente) più un residuo anni precedenti pari a **8.193,66** euro per un totale di **82.690,59** euro, così articolata:
  - a. **49.165,64** euro per Fondo delle istituzioni scolastiche;
  - b. **3.723,82** euro per Funzioni Strumentali
  - c. **2.725,55** euro per Incarichi Specifici
  - d. **2.857,28** euro per Ore Eccedenti
  - e. **2.560,36** euro per attività complementari di educazione fisica
  - f. **2.054,27** euro per Aree a rischio
  - g. **8.193,66** euro per residui anno precedente
  - h. **11.410,01** euro Fondo per la valorizzazione personale scolastico
4. Dall'importo complessivo vanno accantonati *ope legis* **4.471,60** euro, di cui **3.930,00** euro per indennità di Direzione spettante al DSGA relativa all'indennità di direzione ed **541,60** euro (somma calcolata sulla base di 40 gg di sostituzione) spettante al sostituto.
5. Pertanto il fondo effettivamente disponibile per la contrattazione è di **78.218,99** euro

#### **Art. 32 – Ripartizione delle risorse del Fondo per l'Istituzione scolastica**


1. Il Fondo per l'Istituzione scolastica, ricompreso nel Fondo più complessivo, riguarda sia il personale docente sia il personale ATA, ed è stato erogato tenendo fra l'altro conto che la quota di personale docente in organico di diritto è di **81** unità (considerata come **75%** dell'intero organico) e la quota ATA è di **25** unità (considerata come **25%**).
2. Valutati i rispettivi carichi di lavoro, nonché le necessità dell'istituto, si ritiene di ripartire le risorse contrattabili attinenti al Fondo per l'Istituzione scolastica
  - (**64.297,71 euro**) per incentivazione e compensi accessori nel seguente modo:
  - **48.223,28** euro per personale docente (pari al **75%** del budget)
  - **16.074,43** euro per personale ATA (pari al **25%** del budget)

#### **Art. 33 – Risorse per compensi al personale docente**

1. Al personale docente vengono destinate le seguenti risorse, suddivise per voce contrattuale:


<b>FIS DOCENTI A.S. 2022/23</b>					
<b>n.</b>	<b>Incarico</b>	<b>ore/n</b>	<b>costo unit.</b>	<b>Costo tot. Lordo Dipendente</b>	<b>Costo tot. Lordo Stato</b>
1	I Collaboratore del DS	300	€ 17,50	€ 5.250,00	€ 6.966,75
2	II Collaboratore del DS	300	€ 17,50	€ 5.250,00	€ 6.966,75
3	Orario Scolastico	100	€ 17,50	€ 1.750,00	€ 2.322,25
4	Coordinatori di classe 1 e 5	16	€ 650,0	€ 10.400,00	€ 13.800,80





			0		
5	Coordinatori di classe 2, 3 e 4	24	€ 430,00	€ 10.320,00	€ 13.694,64
6	Coordinamento dipartimenti	17	€ 150,00	€ 2.550,00	€ 3.383,85
7	Verbale Consigli di classe	40	€ 70,00	€ 2.800,00	€ 3.715,60
8	Verballi riunioni di Dipartimento	17	€ 50,00	€ 850,00	€ 1.127,95
9	Comitato di valutazione docenti	6	€ 17,50	€ 105,00	€ 139,34
10	Commissione elettorale	2	€ 200,00	€ 400,00	€ 530,80
11	Tutor docenti in anno di prova	2	€ 200,00	€ 400,00	€ 530,80
12	Weihnachtsplatzchen backen	4	€ 17,50	€ 70,00	€ 92,89
15	Accoglienza Sala dei Battuti a Conegliano	10	€ 17,50	€ 175,00	€ 232,23
16	Laboratorio teatrale come strumento didattico	100	€ 17,50	€ 1.750,00	€ 2.322,25
17	Newstudent Giornalino d'Istituto	30	€ 17,50	€ 525,00	€ 696,68
18	Progetto Lettura	57	€ 17,50	€ 997,50	€ 1.323,68
20	Invalsi	55	€ 17,50	€ 962,50	€ 1.277,24
21	CIC Salute e benessere - Bullismo	100	€ 17,50	€ 1.750,00	€ 2.322,25
23	Erasmus Euroexp 2022	10	€ 17,50	€ 175,00	€ 232,23
24	Parole O_stilii. Il manifesto della comunicazione	30	€ 17,50	€ 525,00	€ 696,68
25	Towards CLIL - Un'introduzione graduale, interdisciplinare	32	€ 17,50	€ 560,00	€ 743,12
26	Tecniche di traduzione e interpretazione	3	€ 17,50	€ 52,50	€ 69,67
27	Collaborazione progetti PNRR	25	€ 17,50	€ 437,50	€ 580,56
	<b>TOTALE IMPEGNATO</b>		<b>€ 48.055,00</b>	<b>€ 63.768,99</b>	
	<b>TOTALE CONTRATTATO</b>		<b>€ 48.223,28</b>	<b>€ 63.992,29</b>	
	<b>RESIDUO</b>		<b>€ 168,28</b>	<b>€ 223,31</b>	





Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio

<b>Aree a rischio, a forte processo migratorio</b>					
n	Incarico	ore/n	costo unit.	Costo Lordo Dipendente	Costo Lordo Stato
1	Intercultura	70	€ 17,50	€ 1.225,00	€ 1.625,58
<b>TOTALE IMPEGNATO</b>				<b>€ 1.225,00</b>	<b>€ 1.625,58</b>
<b>TOTALE CONTRATTATO</b>				<b>€ 2.054,27</b>	<b>€ 2.726,02</b>
<b>RESIDUO</b>				<b>€ 829,27</b>	<b>€ 1.100,44</b>

Progetti relativi alle attività complementari di educazione fisica

<b>Progetti avvio pratica sportiva</b>					
n.	Incarico	ore/n.	costo unit.	Costo Lordo Dipendente	Costo Lordo Stato
1	Tornei Sportivi	50	€ 17,50	€ 875,00	€ 1.161,13
<b>TOTALE IMPEGNATO</b>				<b>€ 875,00</b>	<b>€ 1.161,13</b>
<b>TOTALE CONTRATTATO</b>				<b>€ 2.560,36</b>	<b>€ 3.397,60</b>
<b>RESIDUO</b>				<b>€ 1.685,36</b>	<b>€ 2.236,47</b>

#### **Art. 34 – Risorse per compensi al personale ATA**

1. Al personale ATA vengono destinate risorse per **16.074,43** e euro, oltre a **2.725,55** euro destinati agli incarichi specifici.
2. Relativamente alle risorse tratte dal Fondo per l'Istituzione scolastica di **16.074,43** e euro, queste sono così attribuite:
  - **7.233,49** euro, pari a circa **45,00** % del budget, per Collaboratori scolastici, secondo carichi;
  - **8.840,94**, pari a circa **55,00** % del budget, per Assistenti Amministrativi e Assistenti tecnici, secondo carichi;


#### **Art. 35 – Ripartizione risorse al personale ATA del Fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa e degli incarichi specifici**

Le risorse personali attribuite al personale ATA secondo i criteri di cui all'art. 34 per complessivi **16.074,43** euro, saranno ripartite come da prospetto:

#### **Assistenti Amministrativi / Assistenti tecnici**

TIPOLOGIA COMPENSO	N. UNITA' / ORE	COSTO UNITARIO / COSTO ORARIO	TOTALE LORDO DIPENDENTE	TOTALE LORDO STATO
INTESIF.E SOST. COLLEGHI ASSENTI	15 UNITA' 389 ORE	€ 14,50/h	€ 5.640,50	€ 7.489,94






COORDINAMENTO DSGA GESTIONE FONDI COMUNITARI	1 UNITA'	€ 250,00	€ 250,00	€ 331,75
GESTIONE FASCICOLI PERSONALI	1 UNITA'	€ 350,00	€ 350,00	€ 464,45
GESTIONE ACQUISTI	1 UNITA'	€ 350,00	€ 350,00	€ 464,45
SOSTITUZIONE RESP. PROTOCOLLO	1 UNITA'	€ 350,00	€ 350,00	€ 464,45
COORDINAMENTO ERASMUS	1 UNITA'	€ 350,00	€ 350,00	€ 464,45
GESTIONE PRATICHE ASSICURAZIONE	1 UNITA'	€ 350,00	€ 350,00	€ 464,45
COLLABORAZIONE TECNICA UFFICI	1 UNITA'	€ 300,00	€ 300,00	€ 398,10
PICCOLA MANUTENZIONE	1 UNITA'	€ 300,00	€ 300,00	€ 398,10
SUPPORTO TECNICO DOCENTI,	1 UNITA'	€ 300,00	€ 300,00	€ 398,10
GESTIONE CASSETTE SICUREZZA	1 UNITA'	€ 300,00	€ 300,00	€ 398,10
<b>TOTALE impegnato</b>			<b>€ 8.840,50</b>	<b>€ 11.725,37</b>
<b>TOTALE contrattato</b>			<b>€ 8.840,94</b>	<b>€ 11.731,93</b>
<b>ECONOMIE</b>			<b>€ 0,44</b>	<b>€ 0,58</b>

### Collaboratori Scolastici






TIPOLOGIA COMPENSO	N. UNITA'/ ORE	COSTO UNITARIO/ COSTO ORARIO	TOTALE LORDO DIPENDENTE	TOTALE LORDO STATO
INTESIF.E SOST. COLLEGGI ASSENTI	13 UNITA' 346	€ 12,50/h	€ 4.325,00	€ 5.739,27
GESTIONE COMUNICAZIONI PROVINCIA	1 UNITA'	€ 350,00	€ 350,00	€ 464,45
REGISTRO ARCHIVIAZIONE COMPITI	1 UNITA'	€ 350,00	€ 350,00	€ 464,45
GESTIONE PALESTRA	1 UNITA'	€ 350,00	€ 350,00	€ 464,45
MANUTENZIONE AUTO	1 UNITA'	€ 350,00	€ 350,00	€ 464,45
GESTIONE SALA STAMPA	1 UNITA'	€ 350,00	€ 350,00	€ 464,45
PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO REGISTRO CHIAVI ISTITUTO	1 UNITA'	€ 350,00	€ 350,00	€ 464,45
PICCOLA MANUTENZIONE	1 UNITA'	€ 350,00	€ 350,00	€ 464,45
<b>TOTALE impegnato</b>			<b>€ 7.225,00</b>	<b>€ 9.587,58</b>
<b>TOTALE contrattato</b>			<b>7.233,46</b>	<b>€ 9.598,80</b>
<b>ECONOMIE</b>			<b>€ 8,46</b>	<b>€ 11,23</b>

Egualemente, l'assegnazione di risorse per incarichi specifici, per complessivi **2.725,55**euro, è dettagliata nel seguente prospetto :





N. UNITA'	DESCRIZIONE INCARICO	TOTALE LORDO DIPENDENTE	TOTALE LORDO STATO
1	Responsabile presenze e gestione timbratore	€ 454,25	€ 602,79
1	responsabile magazzino ed inventario	€ 454,25	€ 602,79
1	Responsabile protocollo	€ 454,25	€ 602,79
1	Responsabile ufficio personale	€ 454,25	€ 602,79
1	Responsabile ufficio didattica	€ 454,25	€ 602,79
1	Coordinatore CS	€ 454,25	€ 602,79
<b>TOTALE IMPEGNATO</b>		<b>€ 2.725,50</b>	<b>€ 3.616,74</b>
<b>TOTALE CONTRATTATO</b>		<b>€ 2.725,55</b>	<b>€ 3.616,80</b>
<b>ECONOMIE</b>		<b>€ 0,05</b>	<b>€ 0,07</b>

**Art. 36 – Assegnazione delle risorse agli incaricati di Funzione strumentale e di altri compiti di presidio di aree sensibili o strategiche**

1. Il budget di complessivi **€. 3.723,82** euro per Funzioni strumentali, nonché le ulteriori risorse per presidiare le aree sensibili, sulla base degli effettivi impegni svolti, è così ripartito:


FUNZIONI STRUMENTALI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
1 Orientamento e inclusione	€ 930,95	€ 1.235,37
2 Promozione del Benessere	€ 930,95	€ 1.235,37
3 Supporto alla Funzione docente	€ 930,95	€ 1.235,37
4 PTOF	€ 930,95	€ 1.235,37
<b>TOTALI LORDO DIPENDENTI</b>	<b>€ 3.723,81</b>	<b>€ 4.941,50</b>
<b>TOTALE ASSEGNAZIONE</b>	<b>€ 3.723,82</b>	<b>€ 4.941,51</b>
<b>RESIDUO</b>	<b>€ 0.01</b>	<b>€ 0.01</b>

**TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 37 - Rinvio e sequenze di contrattazione integrativa**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto integrativo si rimanda alle norme contrattuali e alle disposizioni legislative vigenti in materia di: disposizioni generali e particolari,





**relazioni sindacali e rapporto di lavoro del personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative.**

- 2. In conseguenza di novità normative e di maggiori risorse finanziarie che avranno effetti sul presente contratto integrativo, si rimanda ad apposite sequenze contrattuali.**

**Conegliano, 05/12/2022**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Vincenzo GIOFFRE'**

